



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Direzione Generale per la Sicilia

direttore-sicilia@istruzione.it

Prot. 6133

Palermo, 15/3/2010

**Ai Dirigenti Scolastici delle scuole
di ogni ordine e grado
della Sicilia**

**Ai Dirigenti degli U.S.P.
della Sicilia**

All'Ufficio X dell'U.S.R.

Oggetto: Esercizio della professione forense da parte di docenti.

Appare opportuno ricordare alle SS.LL. che il Decreto Legge 28/3/1997, n. 79, come modificato dalla legge di conversione n. 140 del 28/5/1997, recita *"Dopo il comma 56 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è inserito il seguente: "56-bis. Sono abrogate le disposizioni che vietano l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attività professionali per i soggetti di cui al comma 56. Restano ferme le altre disposizioni in materia di requisiti per l'iscrizione ad albi professionali e per l'esercizio delle relative attività. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitano attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche; **gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione.**"*.

Il chiaro disposto della legge, tutt'ora in vigore, rende impossibile, per un docente, che abbia un rapporto di impiego continuativo con la Pubblica Amministrazione, esercitare la professione forense in cause che vedano come parte la Pubblica Amministrazione in generale e la Scuola in particolare.

Un diverso comportamento sarebbe contrario agli obblighi di lealtà e fedeltà del pubblico dipendente. **La violazione di tale divieto, oltre alla sua evidente rilevanza sul piano disciplinare, incide anche sulla validità del contraddittorio ed è rilevabile in ogni fase del procedimento giudiziario e, comunque, dovrà essere eccepita ogni volta che la Scuola è chiamata in giudizio.**

E' quindi opportuno che le SS.LL. acquisiscano, dai docenti che esercitano l'attività forense, la dichiarazione esplicita di astenersi dall'assumere il patrocinio in cause nelle quali sia convenuta un'Istituzione scolastica statale o l'Amministrazione scolastica.

Nel caso che venga comunque accertato un comportamento illegittimo le SS.LL. dovranno, immediatamente, come prescritto dall'art. 69 del D.Lvo n. 150/09, attivare il procedimento disciplinare.

Il Direttore Generale
(Guido di Stefano)